



Berna, 20 settembre 2013

Informazione

Ora è possibile presentare all'ufficio doganale le prove dell'origine anche in copia

Nell'ambito del progetto relativo alla revisione delle procedure d'imposizione doganale si è deciso che, in futuro, nell'imposizione all'importazione al posto delle prove dell'origine originali possono essere presentate anche le copie. La nuova regolamentazione entra in vigore il 1° ottobre 2013.

D'ora in poi, all'atto dell'imposizione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare all'ufficio doganale anche una copia della prova dell'origine, a condizione che la dichiarazione doganale avvenga mediante e-dec Importazione oppure e-dec easy. Per contro, per le altre dichiarazioni doganali occorre esibire l'originale come di consueto.

Se, in base alla copia della prova dell'origine, l'ufficio doganale constata irregolarità o dubita della validità del documento, può chiedere l'originale.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non trasmette l'originale richiesto entro il termine, l'ufficio doganale può calcolare, sulle merci importate, l'aliquota di dazio più elevata applicabile secondo il loro genere (art. 20 OD-AFD; RS 631.013).

La nuova regolamentazione non esonera tuttavia la persona suddetta dal verificare in modo scrupoloso la validità formale della prova dell'origine (vedi [istruzioni](#)).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può continuare a richiedere un'imposizione provvisoria solo se le merci si trovano sotto la custodia dell'AFD, che può esaminare in qualsiasi momento il documento originale, anche a posteriori.